



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216 – Fax (081) 5544470

Sito Internet: www.figc-campania.it
e-mail-csat: csat.campania@lnd.it



Stagione Sportiva 2020/2021

Comunicato Ufficiale n. 4/CSAT del 17 maggio 2021

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

COMUNICATO UFFICIALE N. 4/CSAT (2020/2021)

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale

nella riunione tenutasi in Napoli il 17 maggio 2021,

ha adottato la seguente decisione:

DISPOSITIVO E MOTIVAZIONE

Componenti: avv. A. Frojo (Presidente); avv. R. Arcella, avv. R. Cangiano.

Reclamo proposto dalla società ASD Football Club Sant’Agnello, in riferimento al C.U. n. 87 del 6/5/2021 – Gara: Sant’Agnello/Scafatese del: 01/05/2021 – Campionato: Eccellenza Campania Girone C

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il ricorso, visti gli atti ufficiali rileva quanto segue.

La società **ASD Football Club Sant’Agnello** ricorre avverso il provvedimento del GST pubblicato sul CU 87 del 6/5/2021, col quale è stata inflitta la sanzione della squalifica per tre gare al calciatore Carmine De Pama, tesserato della Società ricorrente,

A motivo dell’impugnazione si deduce che il calciatore anzidetto non avrebbe affatto colpito con un calcio in petto l’avversario, e si chiede che la Corte proceda alla visione di un filmato ripreso da un’emittente locale.

All’odierna udienza è stato sentito il Sig. Luciano Ricciardi, delegato del presidente della società reclamante, che si è riportato al reclamo, insistendo per la richiesta istruttoria anzidetta.

Il reclamo è infondato.

Va premesso che il referto arbitrale ed il relativo supplemento di rapporto godono di efficacia probatoria privilegiata ai sensi dell’art. 61, C.G.S. (norma del Codice del 2019 che ha soppiantato l’omologa disposizione contenuta nel vecchio art. 35, comma 11) circa il comportamento tenuto dai tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Tale norma attribuisce ai referti arbitrali un valore probatorio simile a quello riservato dall’art. 2700 c.c. agli atti pubblici. Tale efficacia probatoria si estende non solo al tempo e al luogo della gara strettamente intesi (ossia, tempo di gara e rettangolo di gioco), ma a tutti gli eventi che siano collegati alla gara stessa, atteso che l’espressione “in occasione dello svolgimento della gara” contenuta nell’art. 61, si riferisce chiaramente a tutte le circostanze che, trovando “occasione” nella gara, assumono rilevanza per l’ordinamento sportivo (**Collegio di Garanzia dello Sport, 13.11.2017, n. 84**).

Il comma 2 di tale norma, peraltro, prevede che “Gli Organi della giustizia sportiva hanno facoltà di utilizzare, quale mezzo di prova, al solo fine dell’irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti di tesserati, anche riprese televisive o altri filmati che offrano piena garanzia tecnica e documentale, qualora essi dimostrino che i documenti ufficiali indicano quale ammonito, espulso o allontanato soggetto diverso dall’autore dell’infrazione”.

Alla luce di tale norma, va preliminarmente respinta l’istanza con la quale la parte reclamante sottopone a questa Corte la richiesta istruttoria di visione di un videofilmato che asseritamente riprodurrebbe i momenti salienti del fatto in contestazione, proprio perché non viene dedotto in reclamo l’errore di persona ma solo una dinamica diversa dei fatti.

Fatta questa premessa, la CSAT ritiene che il reclamo vada senz’altro rigettato: gli atti ufficiali della gara (referto arbitrale) confermano infatti che i comportamenti oggetto di contestazione si svolsero così come descritti nel provvedimento del GST. Non consentono, invece, di pervenire a giudizio diverso le deduzioni difensive della società reclamante, anche in punto di quantificazione della sanzione, che appare peraltro congrua e proporzionata ai gravi comportamenti contestati tenuti dal calciatore De Palma Carmine. **P.Q.M.,**

la Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

di rigettare il reclamo proposto da ASD Football Club Sant’Agnello, disponendo l’incameramento del deposito di accesso agli atti, ovvero l’addebito dello stesso sul conto della reclamante, ove non versato.

Così deciso in Napoli, in data 17.05.2021

IL PRESIDENTE

Avv. A. Frojo

Publicato in NAPOLI ed inserito sul Sito Internet del C.R. CAMPANIA il 17 maggio 2021.

**Il Segretario
Andrea Vecchione**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**